



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 147 del 10/02/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO DA ASSEGNARE ALLA S.C. MECAU (COD. 56/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI E CONFERIMENTO INCARICO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO DA ASSEGNARE ALLA S.C. MECAU (COD. 56/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI E CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore Supplente della s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che con il provvedimento n.608 del 02/10/2025 e la determinazione n.1390 del 02/10/2025, è stato emesso, al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività, nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente e al fine di superare il ricorso alle esternalizzazioni nel servizio di copertura turni di lavoro da parte di personale medico presso la s.c. MECAU, avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico da assegnare alla s.c. MECAU (cod. 56/2025);

CONSIDERATO il permanere di una situazione di estrema criticità nell'organico medico della struttura, ove ad oggi risultano ancora vacanti n. 7 posti di dirigente medico, e che il servizio esternalizzato di copertura turni da parte di personale medico nella s.c. MECAU, affidato a terzi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 34 del 30.03.2023 convertito con modificazioni dalla L. n 56/2023, arriverà a scadenza il prossimo 28.02.2026;

VISTA la deliberazione n.803 del 16/12/2025 e n. 69 del 21.01.2026 con le quali è stata rispettivamente nominata e ricostituita la commissione valutatrice della pubblica selezione in premessa indicata;

VISTO il verbale, depositato agli atti della s.c. GPVRU, rassegnato in data 23/01/2026 dalla Commissione valutatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti atti;

RITENUTO di dover provvedere, relativamente all'avviso pubblico in questione, all'approvazione dell'elenco degli idonei formulato dalla Commissione Valutatrice come di seguito specificato:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n.1			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5246279	-	26.08.1964 Bari (BA)
2	5246390	Meloni Marco	09.11.1980 Cagliari (CA);

ed al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale in questione;

CONSIDERATO che con deliberazione n.863 del 24/12/2025 il candidato ID 5246279 risulta essere stato ammesso alla procedura, con riserva di verifica della documentazione relativa a dichiarazione resa dall'istante in merito ad un requisito generico, e che pertanto si deve attendere lo scioglimento della riserva per eventualmente procedere o meno al conferimento dell'incarico all'istante in questione;

RITENUTO pertanto di provvedere al conferimento di incarico all'altro candidato idoneo dott. Meloni Marco;

VISTA la comunicazione del dott. Meloni in data 03.02.2026 con la quale il medesimo comunica la propria disponibilità all'effettuazione di n.4 turni mensili di guardia attiva di 12 ore;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea (mesi otto) ed altamente qualificata (medico da assegnare alla sc MECAU);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico da assegnare alla s.c. MECAU (cod. 56/2025), al fine di superare il ricorso alle esternalizzazioni e nelle more della costituzione di rapporti di lavoro a dipendente:

- di approvare i lavori svolti dalla commissione valutatrice dell'avviso pubblico sopraindicato, dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei i seguenti istanti:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n.1			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5246279	-	26.08.1964 Bari (BA)
2	5246390	Meloni Marco	09.11.1980 Cagliari (CA);

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- conseguentemente di conferire al dott. Marco Meloni nato il 09.11.1980, un incarico di lavoro autonomo per prestazioni professionali di medico assegnato alla s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, per un periodo di mesi otto, per l'effettuazione di mediamente n. 4 turni mensili di guardia attiva di 12.00 ore;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;

- di rimandare a successivo provvedimento le ulteriori determinazioni in merito allo scioglimento della riserva relativa all'istante ID 5246279 e all'eventuale conferimento di incarico libero professionale;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 30.720/00 per l'anno 2026 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/337;

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____
(CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico specializzato

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Borgomanero**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico consistenti in turni di guardia attiva di 12 ore, mediamente nr.4 turni mensili, da svolgersi presso la s.c. MECAU del P.O. di Borgomanero.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa;*** da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore della s.c. MECAU** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, della durata di mesi otto, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprendivo lordo di € 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della s.c. MECAU delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “Referente operativo” individuato con il presente disciplinare, del corretto e

puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della

professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 3 DL 138/2011 convertito il L.148/2011, nonché di un’adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____